

Casa di Riposo per Musicisti  
Fondazione Giuseppe Verdi

# **STATUTO**

**Approvato con DPGR N. 249 del 18.02.2019**

## ART. 1

La Casa di Riposo per Musicisti Fondazione "Giuseppe Verdi", costituita per iniziativa privata dal maestro Giuseppe Verdi, è stata eretta in Ente morale con R.D. n. 384 del 31/12/1899 con configurazione di IPAB.

È trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/02/03 n. 1, contestualmente alla fusione per incorporazione della Fondazione Arrigo Boito nella predetta persona giuridica.

Essa ha la sua sede in Milano e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

## ART. 2

Scopo dell'Istituzione è quello di ospitare nell'apposita Casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, le quali abbiano compiuto l'età di 65 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno.

Inoltre, al fine di favorire un'integrazione fra musicisti di diverse generazioni e prevenire l'emarginazione dei più anziani e quando vi sia disponibilità di posti - riservati prioritariamente agli addetti all'arte musicale che abbiano compiuto 65 anni - possono essere ospitati con le modalità stabilite periodicamente dal Consiglio di amministrazione giovani studenti di musica, maggiorenni, meritevoli e bisognosi, iscritti al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, a corsi ed accademie promosse dalla Fondazione Teatro alla Scala o ad altre scuole musicali riconosciute site in Milano.

Lo studente dovrà corrispondere una retta mensile anticipata fissata periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

L'ospitalità è estesa agli stranieri e alle persone prive di cittadinanza nei casi nei quali l'equiparazione al cittadino è prevista da leggi, da convenzioni o da accordi internazionali.

Può essere accolto nella casa anche il coniuge convivente di un ospite, benché non addetto all'arte musicale.

Il coniuge è tenuto a corrispondere una retta mensile anticipata fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di premorienza dell'ospite già addetto all'arte musicale, il coniuge ha la facoltà di rimanere nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti e purché non contragga nuovo matrimonio con persona priva dei requisiti per l'ammissione. Alle medesime condizioni previste per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto del coniuge, può essere ammesso anche il vedovo (o la vedova) di persona già addetta all'arte musicale, purché abbia compiuto l'età di 65 anni, sia cittadino italiano e si trovi in stato di bisogno.

Possono essere ammessi nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti, anche le persone alle quali un ospite corrisponda gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile o di altra disposizione di legge.

La Fondazione persegue i propri scopi direttamente o per il tramite della Fondazione Casa dei Musicisti, di cui è fondatrice e

controlla la gestione attraverso l'organo amministrativo da essa nominato.

#### ART. 3

Per "addetti all'arte musicale" si intendono i maestri compositori, gli artisti di canto, gli strumentisti, i docenti e tutti coloro che si siano dedicati per professione all'arte musicale.

#### ART. 4

Il numero degli ospiti ammissibili è stabilito dal Consiglio di amministrazione, in relazione alle possibilità dell'Istituzione.

Il Consiglio di amministrazione determina, con propria deliberazione, le modalità di ammissione all'ospitalità degli aventi diritto ai sensi degli artt.2 e 3 e all'alloggio dei giovani studenti aventi diritto, quando vi sia disponibilità di posti, ai sensi dell'art.2.

#### ART. 5

La Fondazione provvede, altresì, a soccorrere mediante sussidi e assegni:

- a) in via temporanea fino al raggiungimento del 65° anno di età, musicisti che per constatate ragioni di salute o per assoluta incapacità al lavoro non siano in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza;
- b) in modo permanente quei musicisti che per ragioni di famiglia o per altri motivi di indole morale o sociale non potessero usufruire della Fondazione pur avendone i titoli.

#### ART. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazioni n. 5/19 e n. 2/4 del 24/09/2003, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

#### ART. 7

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :

- a) rendite patrimoniali;
- b) donazioni, oblazioni o atti di liberalità, contributi pubblici e privati e ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- c) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- d) contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

e) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali .

#### ART. 8

- Sono organi della Fondazione :

- Il Presidente della Fondazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Revisore dei Conti

Gli incarichi di Presidente e di Consigliere sono gratuiti.

#### ART. 9

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri, a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza, può attribuire ai presidenti cessati dalla carica e non più componenti del Consiglio la qualifica di Presidente onorario a riconoscimento di particolari meriti maturati nell'incarico di presidente.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, senza diritto di voto.

#### ART. 10

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal membro del Consiglio più anziano per nomina.

#### ART. 11

Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette membri. Due di questi saranno nominati dal Sindaco di Milano, ed uno ciascuno dal Consiglio Accademico del Conservatorio Musicale "Giuseppe Verdi" di Milano, dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dall'Associazione Amici della Casa Verdi di Milano, costituita con atto pubblico rep.N.10249/1106 del notaio avv. Francesco Paolo Rivera di Milano del 29 giugno 1979, dalla Società del Quartetto di Milano, riconosciuta con decreto 16 ottobre 2006 n.011459 del Presidente della Regione Lombardia, dal Rettore dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Il Consiglio dura in carica 5 anni; i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso che taluno dei Consiglieri venisse a mancare o rinunciasse alla carica prima dello spirare del quinquennio, esso sarà surrogato con altro

nominato da chi aveva precedentemente nominato il mancante o il dimissionario.

Il nuovo eletto rimarrà in carica soltanto per il periodo necessario al compimento del quinquennio.

La mancanza di componenti del Consiglio non ne impedisce o limita la piena attività purchè siano in carica almeno quattro suoi componenti.

#### ART. 12

Al Consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

1. redige e delibera il bilancio consuntivo annuale con la relativa relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo annuale;
2. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
3. amministra il patrimonio della Fondazione;
4. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento normativo ed economico;
5. delibera la stipulazione di ogni contratto funzionale all'attuazione degli scopi della Fondazione che non rientri nelle funzioni attribuite al Segretario Generale.

Il Consiglio di amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categoria di atti e può avvalersi di consulenti.

#### ART. 13

Il Consiglio di amministrazione sarà periodicamente convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia stata fatta richiesta da almeno altri due componenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità della costituzione delle riunioni consiliari e delle deliberazioni occorrerà la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.

#### ART. 14

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione e risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

#### ART. 15

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, come da D. Lgs. 27/01/1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero da una società di revisione iscritta all'Albo presso la Consob come previsto dall'art. 161 del D.L. 24/02/1998 n.58, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il revisore è nominato dal Sindaco di Milano, dura in carica fino all'approvazione del Bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello in cui è nominato e può essere riconfermato.

Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di amministrazione.

#### ART. 16

Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e di direzione generale della Fondazione con le funzioni ed i poteri attribuiti in linea generale o di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, al quale risponde del suo operato.

#### ART. 17

Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni della Fondazione verso i terzi dovranno essere firmati dal Segretario generale, se rientrano nei poteri attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Consigliere a ciò delegato e controfirmati dal Segretario Generale.

#### Art. 18

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, ovvero di dare beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli, agli Amministratori, ed a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

#### ART. 19

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare regolamenti di amministrazione e d'ordine interno per determinare il modo d'applicazione del presente statuto, stabilire il personale occorrente per le attività dell'Ente, le relative competenze e retribuzioni secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia e gli accordi definiti dalla contrattazione collettiva.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e della Legge Regionale n. 1/2003 e successive modificazioni e integrazioni.